



COMUNE di FRANCOLISE

provincia di Caserta

via V. Emanuele, 5 – c.a.p. 81050 - C.F. 83001080619

Tel. 0823 882173 - Fax 0823 877049 – PEC: protocollo@pec.comune.francolise.ce.it

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 16/02/2021 (R.G. O. N. 9/2021)

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'Unità di Crisi per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, istituita dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 45 del 06.03.2020, nella seduta dello scorso 9 febbraio 2021, dopo aver esaminato l'evoluzione dei contagi anche in relazione al mondo della scuola, a seguito della progressiva riapertura disposta nel corso del mese di gennaio, ha registrato un costante e crescente aumento dei casi in tutte le fasce d'età;
- che all'esito di tale valutazione l'Unità di Crisi ha stabilito l'invio ai Prefetti ed ai Sindaci delle risultanze del grave quadro epidemiologico regionale registrato, sia in termini generali che in ambito scolastico, affinché ogni realtà locale possa valutare il passaggio, ritenuto necessario, alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio;
- che in data 11.02.2021 l'Unità di Crisi ha reso noti gli esiti della riunione del 9.02.2021, mediante una relazione dettagliata con i dati dell'andamento dei contagi aggregati secondo la competenza territoriale della singola ASL, segnalando gli scostamenti a livello comunale rispetto alla media regionale;

VISTO il sistema di "alert" elaborato dall'Unità di Crisi, nella seduta dello scorso 9 febbraio 2021 al fine di individuare quei fattori che vanno ad impattare in maniera particolarmente significativa sull'incidenza della pandemia a livello regionale;

EVIDENZIATO che sulla base dei dati presenti sull'app e-covid Sinfonia, piattaforma regionale dedicata al monitoraggio della diffusione del virus sul territorio campano, nella settimana dall'8 al 14 febbraio, nel Comune di Francolise si è registrata un'incidenza percentuale di nuovi positivi a 7 giorni, pari al 13,79%, in rapporto al numero di tamponi effettuati;

ACCERTATO che, rispetto alla media regionale, l'incidenza dei nuovi positivi nel territorio comunale risulta essere maggiore di circa 5 punti percentuali, sì da rendere necessaria l'adozione di ulteriori e più stringenti misure volte al contenimento del contagio da Sars Cov2;

EVIDENZIATO, altresì, che l'accertata diffusione di varianti virali a maggiore trasmissibilità su tutto il territorio nazionale impone di ridurre al massimo le interazioni sociali, adottando comportamenti rigorosi e rispettando le norme igienico-sanitarie poste a tutela della salute pubblica;

RITENUTO, per le ragioni espresse, introdurre sul territorio comunale ulteriori misure restrittive volte a limitare le occasioni di contatto tra le persone e a contenere la

trasmissione del virus, almeno fino a nuova valutazione sulla base dei nuovi dati del monitoraggio regionale;

STANTE il perdurante rischio di assembramenti nel territorio comunale per l'oggettiva difficoltà, specie in alcune fasce orarie della giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i pubblici esercizi, strade e piazze cittadine;

RILEVATO che dalla attività di contrasto messa in campo da Polizia Municipale è emerso che:

- nelle piazze principali del territorio (piazza A. De Gasperi, Piazza Fontana e Area Mercato) gli afflussi di persone, soprattutto giovani minorenni sono molto consistenti, in particolar modo nelle ore serali;
- che spesso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, la mascherina o altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie è abbassato sotto il mento per fumare o bere alcolici;

RILEVATO che, sentiti i componenti del COC, si è stabilito che:

- per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive volte ad evitare i contatti tra le persone fisiche e che a questo scopo appare fondamentale confermare l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine sia al chiuso che all'aperto;
- che è necessario arginare la mobilità delle persone che vagabondano per le strade del territorio comunale, spesso in gruppo, e che si rendono responsabili di condotte che amplificano i rischi per la salute e per la sicurezza dei cittadini;
- che sono presenti numerosi spazi aperti al pubblico, non recintati o delimitati da strutture e non risulta, pertanto, praticabile costituire presidi fissi da parte delle forze di polizia per evitare assembramenti di persone e il rischio di contagio tra le stesse;

VERIFICATO che in ragione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, fra l'altro, anche nella zona gialla, dalle ore 18,00, i pubblici esercizi (fra cui bar, pub, gelaterie, pasticcerie) che non siano muniti di cucina, non possono effettuare la vendita da asporto ma esclusivamente la vendita a domicilio fino alle ore 22,00;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Francolise, assicurando comunque il massimo approvvigionamento alimentare a domicilio in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati nel territorio cittadino;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Campania;

VISTE, altresì, le proprie precedenti ordinanze nn. 77/2020, 79/2020 e n. 1/2021;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Fermo l'obbligo di indossare **la mascherina**, la stessa **deve essere indossata correttamente**, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: un utilizzo non corretto della mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento o lasciando scoperto il naso, equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica.

L'obbligo di corretto utilizzo è esteso a qualsiasi altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie utilizzato.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio cittadino di Francolise in tutte le ore del giorno è fatto **divieto assoluto di fumare**, data l'incompatibilità di tale azione con l'uso della mascherina.

Il divieto è esteso all'utilizzo di qualsiasi strumento per il fumo, compresa la sigaretta elettronica.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio cittadino di Francolise in tutte le ore del giorno è fatto **divieto assoluto di consumo di cibi e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione**, data l'incompatibilità di tale azione con l'uso della mascherina. Sono escluse le aree utilizzate dai pubblici esercizi per la loro attività che prevedono posti al tavolo.

Si intende per consumo il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere.

Il consumo delle sopra citate bevande perpetrato da quattro o più persone riunite in gruppo determina, in aggiunta alla suddetta condotta illecita, la violazione della prescrizione che impone il divieto di assembramento.

PUBBLICI ESERCIZI

Dalle ore 18:00 alle ore 5.00 del giorno seguente nelle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) i locali interni e le aree esterne (con o senza dehors) destinate alla somministrazione, dovranno essere sgomberati dagli avventori/clienti e chiusi al pubblico da parte dei titolari delle stesse attività (le eventuali sedute esterne dovranno essere ritirate, ove possibile, all'interno di locali chiusi ovvero rese inservibili tramite ad esempio catenelle, nastri, pannelli) fermo restando le disposizioni nazionali e regionali relative al delivery e all'asporto.

I titolari delle precitate attività dovranno esporre all'ingresso del locale apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nonché un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

MINORI DI ANNI 14

Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, fino a nuova disposizione, è fatto divieto ai minori di anni 14 di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore/altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura; l'accompagnatore dovrà vigilare sul rispetto da parte di questi delle disposizioni sul distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI.

Si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute);

PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI

Tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 è interdetto l'accesso al pubblico in tutte le piazze del paese e in particolare, in Piazza A. De Gasperi, Area Mercato, Piazza Fontana e Piazza A. Moro.

In Piazza De Gasperi e Area Mercato è altresì fatto divieto assoluto di parcheggiare.

E' sempre consentito l'accesso e il deflusso ai residenti e ai clienti degli esercizi commerciali legittimamente aperti.

Su aree e strade pubbliche è vietato lo stazionamento di pedoni in numero superiore a quattro unità, anche a prescindere dal rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e antiassembramento e con deroga per i soli componenti di un unico nucleo familiare e per persone conviventi.

MERCATO SETTIMANALE E COMMERCIO ITINERANTE

Il mercato settimanale è sospeso fino al 24/02/2021.

DISPONE

Il presente provvedimento è efficace dalla sua pubblicazione e fino al 24 febbraio 2021, salvo nuova e diversa disposizione.

E' affisso all'Albo Pretorio del Comune di Francolise e ne è data pubblicità attraverso il sito internet del Comune www.comune.francolise.ce.it;

DEMANDA

alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 , comma 1 della L. legge n. 19 del 25.03.2020 da € 400,00 a € 1.000,00.

Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Polizia Municipale di Francolise;
- Comando Stazione dei Carabinieri di S. Andrea del Pizzone;
- Polizia di Stato,
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Caserta;
- Guardia di Finanza.

Francolise, 16 febbraio 2021

II SINDACO
Dott. Gaetano Tessitore